

N. R.G. 1457/2018



TRIBUNALE di GENOVA - Undicesima Sezione Stranieri CIVILE

VERBALE di UDIENZA nella causa tra le parti

Parte ATTRICE

e

**MINISTERO INT.- COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO -
SEZIONE GENOVA** Parte CONVENUTA

Oggi 16/03/2018 , alle ore 11.00, innanzi al Giudice dott. Paola Luisa Bozzo Costa, sono comparsi:

Per la parte attrice, l'Avv.Landri Carla per l'avv. VEGLIO MAURIZIO

Per la parte convenuta, nessuno compare e neppure per il PM

L'avv. Landri esibisce copia referti notifiche pec al Ministero ed al PM già depositati sul PCT, nel fascicolo principale di merito dando atto di aver notificato il ricorso e decreto sia all'avvocatura sia al PM

Il giudice

dà atto che il Ministero ha fatto pervenire atto datato 14.3.18 privo di attestato di deposito di cancelleria nel quale scrive "si costituisce nel giudizio"

sollecita pertanto la difesa sul punto

L'avv.Landri si rimette

Il giudice

Ritenuta la natura ordinaria del procedimento azionato

Ritenuto che nel caso di specie non sembra consentito alle parti di stare in giudizio personalmente

Ritenuta la ritualità della notifica alla parte convenuta

p.q.m.

dichiara la CONTUMACIA di Ministero dell'Interno non comparso né costituito

L'Avv.Landri insiste quindi nell'accoglimento del ricorso con sospensiva

Il Giudice

Ritenute le difese di parte ricorrente condivisibili

Ritenuto in particolare che, pur non essendo applicabile l'art.35 bis dlgs 25/08 alle controversie relative al riconoscimento della protezione umanitaria - come è la presente -, deve darsi atto che in sede amministrativa, sia la domanda di protezione internazionale, sia quella di protezione umanitaria sono formulate congiuntamente e contestualmente valutate, derivandone che la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della domanda di protezione umanitaria a seguito dell'impugnazione rappresenterebbe una irragionevole disparità di trattamento e di tutela; Ritenuto del resto che anche parte convenuta, ritualmente evocata, non si è costituita ed anche nella nota allegata informalmente nulla ha eccepito sul punto;

Ritenuto infine che sussistono anche ragioni di giustizia sostanziale per la richiesta sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato, anche in considerazione del pericolo di immediata espulsione dell'attrice ai sensi degli artt. 32, c. 4, D. Lgs. 25/08, e 13, D. Lgs. 286/98, a prescindere dalla sussistenza del doppio profilo del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*



P.Q.M.

Visti gli artt.669 bis, 669 quater, 669 octies e 700 cpc.

In accoglimento del ricorso **SOSPENDE** l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato prot. della **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO - SEZIONE GENOVA** in data 29.9.17.

Spese al merito.

Manda alla cancelleria per tutto quanto di competenza.

Il Giudice

dott. Paola Luisa Bozzo Costa

